

Le verifiche di manutenzione degli impianti e delle macchine: non solo un obbligo di legge.



Di tutti gli infortuni avvenuti nei luoghi di lavoro circa il 15-20% sono relativi ad operazioni di manutenzione. Oltre ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, le operazioni di manutenzione comportano alcuni rischi specifici legati alla manutenzione stessa, come ad es. operare contestualmente ad un processo in esecuzione e in stretto contatto con le macchine e gli impianti.

Nelle attività di manutenzione, contrariamente al normale funzionamento, il contatto diretto tra il lavoratore e la macchina non si può ridurre in modo sostanziale. Le operazioni di manutenzione in genere includono spesso smontaggio e rimontaggio di macchine complesse. Questo può essere associato ad un maggior rischio di errore umano e ad un più alto rischio di infortuni. La manutenzione spesso implica un lavoro particolare, non routinario ed è spesso eseguita in condizioni eccezionali, come il lavoro in spazi ristretti, o nel fine settimana, o come lavoro notturno.

Lavorare sotto pressione in termini di tempistica è tipico delle operazioni di manutenzione, soprattutto quando queste comportano arresti o riparazioni con alta priorità.

La gestione della manutenzione

Il datore di lavoro (DL) deve preoccuparsi della salvaguardia dei lavoratori, attraverso l'analisi e la valutazione del rischio, e la successiva adozione di adeguate misure di protezione, sia di tipo tecnico che di tipo organizzativo.

Partendo da una situazione di conformità alla regola dell'arte, è fondamentale allora individuare ogni situazione di pericolo ragionevolmente prevedibile, sia in condizioni ordinarie che in condizioni straordinarie, nonché le persone esposte al rischio, con l'obiettivo di identificare eventuali aspetti lacunosi nella struttura organizzativa aziendale che potrebbero riservare brutte sorprese.

Con riferimento agli impianti e alle macchine (nel seguito apparecchiature), bisogna assicurare che, per ogni sorgente di rischio, la sicurezza dei lavoratori venga garantita nelle fasi di

progettazione, installazione/costruzione, esercizio e manutenzione; in altre parole è essenziale che il rischio presente dopo l'applicazione delle misure di protezione (rischio residuo) venga mantenuto, in ogni istante di vita dell'apparecchiatura, al di sotto del limite di rischio accettabile. Si considera accettabile il rischio residuo che permane dopo l'applicazione corretta delle leggi e delle norme tecniche, il mantenimento nel tempo delle condizioni previste dalle leggi e dalle norme tecniche, l'utilizzo delle apparecchiature conformemente alla corretta formazione fornita agli utenti ed alle procedure indicate nel D.Lgs. 81/08.

È evidente allora che le attività di manutenzione, indubbiamente da contemplare nella valutazione dei rischi ed evidenziare nel relativo documento (DVR), assume un'importanza strategica nel raggiungimento, e mantenimento nel tempo, di un accettabile livello di sicurezza.

La manutenzione infatti costituisce l'insieme delle attività indispensabili per il mantenimento della regola dell'arte, cioè per far sì che le prestazioni richieste alle apparecchiature conservino nel tempo tutte le caratteristiche di sicurezza, contenendo così il normale degrado ed invecchiamento dei componenti, con conseguente impatto positivo sulla sicurezza e salute di tutti i lavoratori, non solo dei manutentori in senso stretto. Inoltre, una buona manutenzione consente anche di rispettare le previsioni legislative e di ridurre i costi di gestione.

Il DL garantisce quindi la sicurezza, la salute e il benessere di tutti i lavoratori, compresi gli addetti alla manutenzione; nel valutare i rischi connessi alle attività lavorative identifica i pericoli anche durante le fasi di manutenzione delle apparecchiature. Qualora affidi la manutenzione a ditte esterne si accerta che l'appaltatore attui una gestione della salute e sicurezza sul lavoro in linea con le prescrizioni normative. In questo modo il DL è in grado di pianificare al meglio l'attività di manutenzione, identificando, tra l'altro, le procedure più idonee; è fondamentale in questa fase coinvolgere i lavoratori (compresi gli appaltatori), in quanto conoscono bene il lavoro che svolgono.

Alla fase di pianificazione segue quella di messa in sicurezza dell'area di lavoro, informando sull'intervento da effettuare (giorno, ora, reparto, ecc.), segnalando la zona operativa, impedendo eventuali azioni che possano pregiudicare la sicurezza dell'operatore durante l'intervento manutentivo (ad esempio avviamento intempestivo di una macchina). I manutentori utilizzeranno, durante i loro interventi, attrezzature e DPI adeguati, in linea con quanto scaturito dalla valutazione dei rischi e dalla pianificazione dell'intervento di manutenzione, nel rispetto delle istruzioni e manuali d'uso sul corretto utilizzo. Il lavoro sarà svolto nel rigoroso rispetto delle procedure indicate nelle fasi di pianificazione e di valutazione dei rischi. La ripresa dell'attività lavorativa, a conclusione dell'intervento manutentivo, avverrà solo dopo aver controllato il lavoro svolto, che dovrà essere registrato e consegnato al DL, specificando le difficoltà incontrate e le raccomandazioni per il miglioramento.

Responsabilità del Datore di Lavoro

La manutenzione si suddivide fondamentalmente in manutenzione preventiva e manutenzione correttiva, quest'ultima avviene a seguito di un guasto, per ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. La prima, eseguita ad intervalli predeterminati o secondo criteri stabiliti (ad esempio durante il fermo impianto), è finalizzata a ridurre la probabilità di guasto o degrado di un componente, indipendentemente dal suo stato di utilizzo. Evidentemente la manutenzione di cui al D.Lgs. 81/08 è quella di tipo preventivo; infatti l'art. 15, comma 1, lettera z, prescrive "la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti". Il decreto poi approfondisce l'argomento della manutenzione al Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale).

L'obbligo, a carico del DL, di effettuare regolari manutenzioni è sancito non solo dal D.Lgs. 81/08, ma anche da altre leggi, in particolare si ricordano il DPR 462/01, relativo alle verifiche degli impianti, ed il Codice Civile (art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro).

A questo punto è opportuno precisare che, dal punto di vista degli obblighi legislativi, esistono due tipologie di verifiche: quelle ispettive e quelle manutentive. Le prime, quali ad esempio quelle di cui al DPR 462/01, sono svolte da soggetti terzi (indipendenti), a intervalli prestabiliti;

le seconde, ad esempio quelle di regolare manutenzione disposte dal D.Lgs. 81/08, sono effettuate dal DL a intervalli spesso non predeterminati.

Riguardo alle modalità di effettuazione delle manutenzioni ed alla loro frequenza, in assenza di disposizioni legislative al riguardo, il DL provvede secondo le indicazioni del costruttore, le norme tecniche, le buone prassi, le linee guida; nei casi in cui non c'è un riferimento normativo deve effettuare la valutazione dei rischi e successivamente stabilire modalità e frequenza. Ad esempio, nel caso di un impianto di terra da verificare, secondo il DPR 462/01, con periodicità biennale, potrebbe effettuarsi ragionevolmente una verifica manutentiva dell'impianto a metà intervallo, condotta da soggetti abilitati (imprese o professionisti) secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano (CEI); in tal caso l'impianto sarebbe verificato annualmente.

Ovviamente la concreta ed efficace applicazione di quanto disposto in proposito dal D.Lgs. 81/08 non può prescindere da una spiccata cultura della sicurezza in azienda, insieme alla consapevolezza che un ambiente di lavoro sicuro comporta anche un risparmio economico. È bene ricordare che le prestazioni delle apparecchiature, oltre che in termini di sicurezza, si misurano anche in termini di qualità e di continuità della produzione: una manutenzione preventiva consente anche di ridurre i costi della non sicurezza, soprattutto se da una mancata o carente manutenzione scaturisce un infortunio.

Si ricorda che nei luoghi di lavoro l'assenza di manutenzione è penalmente sanzionata anche se non provoca alcun infortunio (art. 64, comma 1, D.Lgs. 81/08).

Fabiano Rinaldi
Direzione FTS